



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
E
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI PARMA**

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Parma ed il Garante comunale dei diritti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale di Parma, riguardante la gestione di profili di eventuale criticità nelle condizioni detentive presso gli Istituti penitenziari di Parma.

Il giorno 21 settembre 2021 alle ore 11:00, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Parma, vicolo San Marcellino n° 5, sono costituiti:

- la Procura della Repubblica di Parma, nella persona del dott. Alfonso D'Avino, Procuratore della Repubblica (d'ora in avanti: la *Procura*);
- il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona del prof. Roberto Cavalieri, Garante designato dal Comune di Parma (d'ora in avanti: il *Garante*).

PREMESSA

All'esito di incontri preliminari, è apparsa opportuna la redazione di un *protocollo di intesa* per disciplinare le relazioni reciproche, affinché, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, la Procura, da un lato ¹, ed il Garante, dall'altro ², possano contribuire al miglioramento dei rapporti tra la popolazione carceraria e l'Amministrazione della Giustizia, individuando possibili criticità nella gestione delle persone detenute e corrispondenti soluzioni migliorative.

In vista del perseguimento di tali finalità, con il presente atto le parti si impegnano nei termini di seguito specificati.

¹ A norma dell'art. 73 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), la Procura della Repubblica "veglierà alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge".

² A norma del "Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Parma n. 18 del 09/04/2018, il Garante (art. 2) "opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale anche mediante:

a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;

b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia".

Inoltre, sempre a mente del citato Regolamento (art. 3) il Garante "svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Istituzioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovano, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona".

Inoltre, a norma della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 67 il Garante può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari (...) che insistono sul territorio di sua competenza. Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali le camere di sicurezza (art. 67 bis). L'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario prevede che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze o reclami orali o scritti anche al Garante.

Articolo 1 (Impegni della Procura)

1. La Procura assicura, come peraltro finora è avvenuto, cura ed attenzione nella valutazione del contenuto delle memorie, istanze, missive comunque denominate, provenienti dalle persone ristrette presso gli Istituti penitenziari di Parma, aventi ad oggetto doglianze sulle condizioni di vita detentiva, sulla qualità dell'assistenza sanitaria, su eventuali rapporti conflittuali all'interno delle strutture detentive.
2. A tal fine, come espressamente previsto nel *progetto organizzativo* della Procura, adottato con ordine di servizio n. 12/2021 del 15.4.2021, tutte le doglianze del detenuto in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere vengono trattate direttamente dal Procuratore della Repubblica, in considerazione della delicatezza delle questioni sottese e della circostanza che tali questioni potrebbero avere rilevanza di carattere generale.
3. La Procura (ove ciò appaia necessario e non sia manifestamente palese il carattere strumentale della doglianza) si impegna ad approfondire -presso la Direzione degli Istituti penitenziari ovvero presso il Comando della Polizia penitenziaria ovvero ancora presso la Direzione sanitaria, a seconda dei casi- le tematiche esposte nelle missive dei detenuti.
4. Dei provvedimenti di definizione dei fascicoli instaurati, la Procura dà comunicazione al Garante mediante trasmissione via *mail* del provvedimento stesso, nell'ottica di dare conto dell'attenzione palesata alle istanze, e -in casi di particolare rilevanza- valuta l'opportunità di trasmettere copia del provvedimento direttamente all'interessato (per il tramite del Comando della Polizia penitenziaria) e/o alla Direzione degli Istituti penitenziari, in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, qualora le doglianze -pur non riferibili a fatti costituenti reati- siano riconducibili ad aspetti organizzativi o di altra natura, suscettibili di miglioramento.
5. La Procura trasmette al Garante, per opportuna conoscenza, copia degli atti di esercizio dell'azione penale nei confronti di persone ristrette, relativi a reati commessi in ambito penitenziario ai danni di altri detenuti o del personale della Polizia penitenziaria.

Articolo 2 (Impegni del Garante)

1. Il Garante mantiene il raccordo tra le persone detenute presso gli Istituti penitenziari di Parma e la Procura.
2. Il Garante può farsi portavoce, presso la Procura, di istanze, memorie, doglianze delle persone detenute.
3. Il Garante, quando ciò appaia necessario od opportuno, può contribuire ad illustrare alle persone detenute i provvedimenti adottati dalla Procura e da questa trasmessi a mente dell'articolo precedente, comma 4.
4. Il Garante trasmette alla Procura le decisioni della Magistratura di Sorveglianza e della Amministrazione penitenziaria che possano concorrere alla conoscenza delle indicazioni e obblighi, tanto verso la Direzione degli Istituti penitenziari che della popolazione detenuta, che incidono sulla gestione dei reclusi e sui loro diritti.
5. Il Garante, per quanto attiene le condizioni di detenzione e i segnalazioni o reclami promossi da detenuti appartenenti al regime speciale ex articolo 41-bis o.p., si coordinerà con il Garante nazionale che, a sua volta, coopera all'attuazione del presente protocollo inviando, ove necessario, informazioni alla Procura relativamente a detenuti che eseguono la pena in tale modalità.

Articolo 3 (Profili economici)

1. Per effetto del presente *protocollo di intesa* non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti contraenti.

Articolo 4 (Durata del protocollo)

2. Il presente protocollo di intesa ha carattere sperimentale, con efficacia fino al 31.12.2022.

3. Con cadenza almeno semestrale le parti si impegnano ad incontrarsi per un *report* sull'andamento del *protocollo*.
4. Il protocollo è suscettibile di rinnovi annuali successivi, anche mediante la modifica concordata del suo contenuto.

Articolo 5 (Flussi comunicativi)

1. I soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione di comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:
 - **indirizzate alla Procura:** procuratore.procura.parma@giustiziacert.it
 - **indirizzate al Garante:** garante detenuti@pec.comune.parma.it

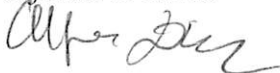
Articolo 6 (Pubblicità)

1. Ciascuno dei contraenti si impegna a dare pubblicità al *protocollo*, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti web.

Parma, 21 settembre 2021

Il Procuratore della Repubblica

dott. Alfonso D'Avino



Il Garante Comunale

prof. Roberto Cavaliere

